

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

45

2017

JOVENE EDITORE NAPOLI

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino
e del «Consorzio interuniversitario Gérard Bouveret

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Natale Rampazzo, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau
Paris EHESS

Hans Ankum
Amsterdam

Ignazio Buti
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi
Roma Sapienza

Alessandro Corbino
Catania

M. Floriana Cursi
Teramo

Teresa Giménez-Candela
Barcelona Autònoma

Fausto Gorla
Torino

Michel Humbert
Paris II

Éva Jakab
Szeged

Rolf Knütel
Bonn

Giovanni Lobrano
Sassari

Carla Masi Doria
Napoli Federico II

Thomas A.J. McGinn
Nashville Vanderbilt

Pascal Pichonnaz
Fribourg

J. Michael Rainer
Salzburg

Francesca Reduzzi Merola
Napoli Federico II

Martin J. Schermaier
Bonn

Sandro Schipani
Roma Sapienza

Gunter Wesener
Graz

Laurens Winkel
Rotterdam

Witold Wołodkiewicz
Warszawa

In redazione:

Valeria Di Nisio (coord.), Nunzia Donadio, Giovanna D. Merola
Carlo Nitsch, Paola Santini, Fabiana Tuccillo

con

Aniello Atorino, Silvia Capasso, Federica Miranda
Luigi Romano, Angelina Troiano, Francesco Verrico

Index

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

<i>Scritti di:</i>	M. Floriana Cursi	Fara Nasti
	Valeria Di Nisio	Giovanni Nicosia
	Alberto Filippi	Michele Pedone
	Jean Gascou	Carlo Pelloso
	Vincenzo Giuffrè	Leo Peppe
Ulrico Agnati	Fausto Gorla	Pascal Pichonnaz
Jean Andreau	Alessio Guasco	J. Michael Rainer
Riccardo Astolfi	Luca Ingallina	Francesca Reduzzi Merola
Okko Behrends	Giulio Iovine	José María Ribas Alba
Fernando Bermejo-Rubio	Rolf Knütel	Pierluigi Romanello
Maria Luisa Biccari	Luigi Labruna	Luigi Romano
Maria Vittoria Bramante	Orazio Licandro	Paola Santini
Hinnerk Bruhns	Salvatore Marino	Roberto Scevola
Giuseppe Camodeca	Claudio Martyniuk	Philipp Scheibelreiter
Silvia Capasso	Antonio Masi	Martin J. Schermaier
Luigi Capogrossi Colognesi	Carla Masi Doria	Francesco Sitzia
Paola Luigia Carucci	Thomas A.J. McGinn	Luca Tonin
Cosimo Cascione	Felice Mercogliano	Fabiana Tuccillo
Sergio Castagnetti	Elvira Migliario	Francesco Verrico
Amelia Castresana	Valerio Massimo Minale	Witold Wolodkiewicz
Alessandro Corbino	Francesco Musumeci	Isabella Zambotto

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Il Sommario e gli Abstracts della rivista sono consultabili al sito: www.index.unina.it.

Copyright 2017 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino n. 1 del 14.3.1970 - C. Cascione dir. resp. - ISSN 0392-2391

Printed in Italy - Fine stampa dicembre 2017 - PL Print - Napoli

Diritto provinciale romano

Giulio Iovine

Il convegno, *Law in the Roman Provinces*, organizzato a Münster dal 22 al 24 giugno 2016, da Kimberley Czajkowski (Münster), Benedikt Eckhardt (Bremen), Meret Strothmann (Bochum) e finanziato dalla fondazione Fritz Thyssen, si è concentrato sull'analisi delle fonti riguardanti l'applicazione del diritto romano nella vita quotidiana delle province, a séguito del contatto con le pratiche giuridiche locali. Ampie sono state le prospettive geografiche (Oriente e Occidente) e cronologiche (dalla tarda Repubblica al III sec. d.C.) delle relazioni.

L'intervento introduttivo (*Introductory Remarks*) di Peter Gussen (Bochum) ha evidenziato l'attualità del problematico rapporto tra le leggi imposte dal potere centrale e il sostrato giuridico della periferia: in paesi come la Germania e gli Stati Uniti la legge federale, che copre tutta la compagine statale, e le leggi dei singoli stati (o 'Länder') possono essere diverse e trovarsi in contraddizione.

La prima sessione, dal titolo *The Iberian Peninsula*, è stata inaugurata da John Richardson (Edinburgh), con il suo intervento *Roman Law or*

Roman Legal Practice? A Review of the Evidence from the Iberian Peninsula. Lo studioso ha discusso l'applicazione del diritto romano nelle prime due province spagnole, la *Citerior* e la *Ulterior*, alla luce di quattro iscrizioni: il *Decretum Hastense* di L. Emilio Paolo del 189 a.C. (ILLRP. 514 = ELRH. U1), la *Tabula Alcantarensis* (ELRH. U2, 104 a.C.), la *Tabula Contrebiensis* dell'87 a.C. (ELRH. C9) e per ultimo il paragrafo 93 della *Lex Irnitana* del 91 d.C. (AE. 1986, 333). Nel primo caso, Richardson fa notare come Emilio Paolo utilizzi per dei *seruei* (*sic*, l. 2), che secondo il diritto romano non potevano possedere nulla, il sintagma *possidere habereque* (l. 6); nel secondo caso, Lucio Cesio detta le condizioni della resa di alcuni ribelli, stabilendo cosa devono consegnare e cosa possono conservare tra i propri beni, e dichiarandoli liberi (ll. 7-8). In entrambe le iscrizioni compare la formula *dum populus Senatusque Romanus uellet*, la quale, secondo Richardson, rivela che le decisioni prese sono a totale arbitrio dei due *imperatores*, Emilio Paolo e Cesio, i quali inserirebbero un breve riferimento, puramente formale, al governo centrale. Entrambi sembrano piegare il diritto romano alle esigenze del momento e alla propria autorità, oltre che, forse, alle peculiarità giuridiche dei popoli con cui avevano rapporti. La terza iscrizione, invece, dimostrerebbe come, nella contesa tra due *ciuitates* non romane, il diritto romano venga utilizzato per dirimere la disputa; infine, nella quarta, si concede agli abitanti del *municipium Flauium Irnitatum* la possibilità di usare lo *ius civile*. Lo stesso argomento è stato affrontato da Meret Strothmann (Bochum) nel suo intervento *Roman City-Laws of Spain and their Modelling of Religious Landscape*, in cui si è esaminata la penetrazione del diritto romano nelle province spagnole, in particolare nell'ambito della religione. Oggetto privilegiato per questo tipo di ricerca, per il numero di epigrafi sopravvissute, è la *Hispania Baetica*. Dalle tre iscrizioni analizzate da Strothmann – in quest'ordine: la *Lex Ursonensis* del 44 a.C. (FIRA. I 21); di nuovo la *Lex Irnitana*; e infine una dedica ad un duoviro (AE. 1989, 20 del 109 a.C.) – emerge la profonda romanizzazione della regione anche sotto il profilo giuridico. Nella prima vengono nominati alcuni sacerdoti, e vengono stabiliti i requisiti per ricoprire tale carica (devono, per esempio, essere cittadini romani); si regola inoltre la posizione e la funzione del *pontifex maximus*. Nella *Lex Irnitana* viene nuovamente messo in evidenza, al paragrafo 93, che i *municipes municipi Flauii Irnitani ... de iis rebus omnibus ii inter se [eo i]ure | agunto, quo ciues romani inter se iure ciuili | agunt agent* (ll. 3-5). Infine, la dedica al duoviro vede *ciues Romani* e *incolae*, cioè non-cittadini, uniti nell'onorare un personaggio pubblico e nell'istituire feste e giochi a beneficio della cittadinanza tutta.

La successiva sessione (*Fragments of the West*) ha spostato l'attenzione in area britannica, con l'intervento (*in absentia*) di Paul du Plessis (Edinburgh), *Roman Law in Roman Britain*. Nella prima parte lo studioso, partendo dalla prospettiva di L. Rosen (*Law as Culture. An Invitation*, Princeton 2006) e di R. Cotterrell (*Law, Culture, and Society. Legal Ideas in the Mirror of Social History*, Aldershot 2006), secondo cui il di-

ritto va inteso come concetto culturale, utile alla comprensione di pratiche e fenomeni sociali, ha evidenziato le specificità della situazione dell'Occidente romano rispetto all'Oriente, data la minore documentazione disponibile e un sostrato giuridico pre-romano meno sviluppato. Nella seconda parte dell'intervento, si è messa in luce la graduale romanizzazione della élite britannica, così come emerge da alcuni atti di transazioni commerciali – *T.Vindol.* II 343 (104-120 d.C.); *RIB.* 2504, 29; *AE.* 1984, 620 (quest'ultime due di datazione incerta) – paragonando tali atti con passi della letteratura giurisprudenziale (*Gai* 2.7; 3.139).

Benedikt Eckhardt (Bremen), in conclusione di giornata, ha esaminato, nel suo intervento *Roman Law as Imperial Restriction, Useful Tool and Symbol of Identity: A Guided Tour through the Danubian Provinces*, tre casi di applicazione del diritto romano nelle province danubiane. Nel primo caso, un'iscrizione nel municipio di *Flauia Solua*, nel Norico (*AE.* 1983, 731 del 205 d.C.) annuncia la revoca dei privilegi ad un collegio di tessitori, in particolare a coloro i quali si associavano al *collegium* unicamente per sottrarsi ai *munera* cittadini (*qui artes non exercent aut iis qui maiores facultates praefinito modo possident*). Per il secondo caso sono state esaminate una serie di iscrizioni provenienti dalla Dacia del II-III d.C. (*AE.* 1944, 22+25 da *Alburnus Maior*; *IGBulg.* III.1 917 + 1401bis; *CIL.* III 1438, 1500 sui *defensores lecticariorum*), dalle quali sembra evincersi come i provinciali nelle loro transazioni facessero costante riferimento al diritto romano 'ufficiale'. La cultura giuridica romana, secondo Eckhardt, si diffuse nei paesi sottomessi senza che Roma tentasse di imporla, ma a seconda di quanto convenisse o meno ai provinciali; ciò contraddirebbe, a parere dello studioso, la tesi di H.J. Wolff, *Roman Law: An Historical Introduction* (Norman 1951). Il terzo caso consiste in un frammento di legge municipale, la cd. *Lex Troesmensium* (177/180 d.C.), nella quale si citano correttamente leggi romane come la *Papia Poppaea* o la *Iulia de maritandis ordinibus*; Eckhardt ne conclude che i provinciali potessero conoscere il diritto romano anche attraverso la mediazione di documenti di questo tipo.

I lavori della seconda giornata sono stati aperti dalla sessione *Greece*. Il primo relatore Ilias Arnaoutoglou (Acad. Athens) ha presentato l'intervento *An Outline of Legal Norms and Practices in Roman Macedonia (167 BC-AD 212)*, che ha evidenziato come i Romani volessero mostrare, almeno all'inizio del loro dominio in Macedonia, una continuità perlomeno parziale con l'antico regno macedone; in età imperiale vi fu, a quanto pare, un influsso più massiccio di pratiche tipicamente romane, un fenomeno particolarmente visibile nelle cerimonie funebri e nelle *manumissiones* attestate da epigrafe. I documenti presentati durante l'intervento sono di amplissima natura, dalla dedica di uno σκύφος per una *manumissio* a decreti onorifici per benefattori e soldati, a menzioni di beni dotali (*Antistia Fusca*), alle donazioni di *Tiberius Claudius Lycus* βουλευτής, etc.

Anche in Acaia, come la Macedonia una provincia complessa per il suo passato ricco e culturalmente stratificato, si avverte una continuità

così come un cambiamento, ed una netta persistenza dell'importanza dei magistrati locali: su questo si è concentrata Lina Girdvainyte (Oxford) nel suo intervento *Law and Citizenship in Roman Achaia: Continuity and Change*, facendo notare ad esempio come nelle manomissioni di schiavi persistesse la menzione di νόμοι locali (con formule quali ἐκ τοῦ νόμου, κατὰ τοὺς νόμους κτλ.). Di séguito, la relazione *Intégration et perception de la règle de droit romaine en Crète, de la conquête de l'île à la fin du principat* (67 av. J.-C. - 253 ap. J.-C.) di Ioannis Tzamtzis (Ioannina), in *absentia*, ha illustrato, a partire dal passo di Strab. 10.4.22 sui *nomina* cretesi, l'interazione tra leggi di Roma e strutture giuridiche di Creta.

Il contatto tra pratiche locali e pratiche romane nell'isola di Lesbo è stato successivamente indagato da Athina Dimopoulou (Athens). Il suo intervento, dal titolo *Law in Roman Lesbos*, ha mostrato come Lesbo, dopo un'iniziale ostilità nei confronti di Roma, simboleggiata dall'alleanza con Mitridate e dal conseguente assedio e saccheggio di Mitilene da parte di Lucullo (80 a.C.), godesse poi, sotto Pompeo (che la dichiarò città libera: Plut. *Pomp.* 42.8; IG. 12.2.202) e Cesare (IG. 12.2.35), di un rapporto privilegiato con l'*Urbs*.

La sessione pomeridiana, *Asia Minor*, è stata aperta da Klaus Zimmermann (Münster) e dal suo contributo *Oktroi oder Anpassung? Entwicklungen der Verwaltungs- und Rechtspraxis im römischen Lykien*, con cui ha illuminato alcuni punti chiave dell'esperienza giuridica nella *provincia Lycia et Pamphylia*. A seguire la relazione *Rechts- und Lateinkenntnisse im kaiserzeitlichen Kleinasien*, tenuta da Ulrich Huttner (Siegen), ha indagato le modalità e gli strumenti di diffusione del diritto romano in Asia Minore durante l'epoca repubblicana. La lettura congiunta di fonti letterarie ed epigrafiche ha permesso di individuare il ricorso a formule e strutture proprie della tradizione romana (e.g. πεκούλιον in *IvEphesos* 25; ἀντίγραφα per *exemplaria* in *IvKibyra* 1.106; δηλάτωρ in *SEG.* 54.1338; οὐνδικτάρτιοι in *IGR.* 3.801) che furono veicolate grazie all'esistenza di traduttori, interpreti e specialisti del diritto (ἔκδικοι, νομικοὶ ed ἐξηγηταί: cf. Cic. *fam.* 13.56.1; Strab. 12.2.9; Plin. *ep.* 10.110; *IvPriene* 14; *AE.* 1998, 1297; *IvLaodikeia* 37; *ILS.* 7742; *IvApameia/Pylai* 49).

La sessione successiva, *Africa*, è stata rappresentata da Clifford Ando (Chicago) e dal suo contributo *The Beginnings of Public Law in Roman North Africa*. Lo studioso ha illustrato – per la prima volta all'interno del convegno – un quadro d'imposizione violenta del diritto romano sulle province d'Africa, dove Roma dovette compiere una vera e propria epurazione di qualunque preesistente entità politica, a séguito della sconfitta di Cartagine. Tale quadro si è giovato dell'analisi condotta sulla *lex sacra* relativa al culto di Cerere (*AE.* 1999, 1835 = *AE.* 2007, 1721 = TM 201463 e HD 048728, dove però il testo è integrato in maniera meno copiosa), assimilabile per genere al *Feriale Duranum* (*P.Dura* 54), e sulla terminologia ivi attestata.

L'Oriente e l'Egitto sono stati l'oggetto della terza ed ultima giornata del convegno. La sesta sessione *Near East* è stata aperta da Tiziana Chiusi

(Saarland) che, da esperta dell'archivio di Babatha, ha presentato la relazione *Spuren des römischen Rechts in dem Archiv von Babatha*, nella quale ha inteso dimostrare l'applicazione del diritto romano nella provincia d'Arabia già durante il principato di Adriano, prendendo in esame due testi papiracei relativi a casi di *emptio* e *venditio* (*P.Yadin* I 21 e 22). Di séguito, il sistema legale della Siria è stata oggetto della relazione *On the Edges of the Empire: Law and Administration at Dura-Europos*, discussa da Kimberley Czaikowski (Münster). Dopo una breve introduzione storica sulle fasi di occupazione di Dura Europos, la relatrice ha indagato due problematiche principali: quale fu il ruolo della *cohors XX Palmyrenorum* nell'amministrazione della giustizia e nella trasmissione della cultura giuridica nell'area; e quale tradizione giuridica fu in uso a Dura durante il periodo di occupazione romana (165-256 d.C.). A questo scopo, la studiosa ha preso in esame contratti di vendita e affitto tra soldati e civili (*P.Dura* 10, 12, 25-28, 31-32, 67) e documenti relativi all'amministrazione della giustizia (come *P.Euphr.* 5, *P.Dura* 125-127, *P.Dura* 12). Il quadro così ricostruito proverebbe che la diffusione e l'impiego degli ordinamenti romani rappresentarono a Dura Europos un fatto limitato nel tempo e ad ogni modo superficiale: i soldati romani, nelle loro interazioni con la popolazione locale, non imposero il diritto romano ma finirono con l'adattarsi alle pratiche cittadine.

La successiva e ultima sessione (*Egypt*) è stata inaugurata da Andrea Jördens (Heidelberg) e dal suo contributo *Aequum et iustum – Prinzipien römischer Provinzverwaltung*, nel quale la studiosa ha focalizzato l'attenzione sugli aspetti distintivi della peculiare realtà giuridica nella provincia egiziana: sebbene Roma non impose, come negli altri territori conquistati, il proprio diritto, attraverso l'applicazione del principio dell'*aequum et iustum* acquisì la necessaria flessibilità e la capacità di adattarsi a una realtà multi-etnica e multiculturale. José Luís Alonso (País Vasco) ha presentato successivamente l'intervento *The Constitutio Antoniniana and the Private Legal Practice in the Eastern Empire*, nel quale ha proposto un'interpretazione ampia e nuova della realtà giuridica d'Egitto prima e dopo il 212 d.C. In generale, l'evidenza papirologica sembra confermare una forte dicotomia tra l'amministrazione centrale, la quale non esitava, quando interpellata, a imporre il diritto romano ai provinciali (C. 3.32.12; 8.38.2); e i magistrati locali (inclusi governatori della provincia), più flessibili e meno disposti a rinunciare a pratiche legali ormai millenarie. Ciò che non cambiò con la *Constitutio Antoniniana* fu la rigida divisione tra problematiche di eredità, famiglia e condizione sociale, che il cittadino romano d'Egitto trattava servendosi del diritto romano, e questioni negoziali o creditizie, nelle quali anche il *civis Romanus* si comportava da *peregrinus* e seguiva il diritto epicorico. A cambiare fu semmai la lingua dei documenti; dopo Alessandro Severo, i cittadini romani di lingua greca (cioè quasi tutta la popolazione della *pars Orientis*) poterono testare nella propria lingua.

Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con Jakub Urbanik (Warszawa) e la sua relazione *How a Principle Emerges. Legal Rules in Roman Egypt*, nella quale ha illustrato alcune degli usi giuridici seguiti durante il II e il

III sec. d.C. Servendosi di un ricco *dossier* papirologico, il relatore ha dapprima individuato la presenza all'interno di documenti (petizioni, epistole e decreti prefettizi) di citazioni di leggi e di pareri giurisprudenziali: *regulae* 'principi' in senso legale (e.g. *P.Lond.* II 354, *P.Oxy.* III 653, *P.Oxy.* II 237). Sono state esaminate anche possibili raccolte di *regulae* (e.g. *P.Phil.* 1, *PSI.* VI 281, *P.Tebt.* II 286). Anna Plisecka (Zürich) ha quindi discusso su *Die Longi temporis praescriptio in der severischen Gesetzgebung*, attraverso un confronto puntuale tra precetti noti attraverso la tradizione giurisprudenziale (D. 18.1.76, 21.2.54) e la prassi concreta, restituita dai documenti papirologici (*BGU.* I 267 e *P.Strasb. Gr.* I 22). La sessione è stata chiusa da Uri Yiftach-Firanko (Tel Aviv) che, nel suo intervento *Order and Chaos in Roman Administrative Terminology*, ha fornito un quadro chiaro e persuasivo delle diverse definizioni, di carattere sia etnico (Ῥωμαῖοι, Ἀλεξανδρεῖς, Αἰγύπτιοι) sia sociale (ἀπελεύθερος, equivalente di *libertus*; ζένος, ἀλλόφυλος), impiegate nell'evidenza papirologica per indicare e connotare gli abitanti d'Egitto, in particolare all'interno di questioni di tassazione ed eredità.

Dalla discussione è emerso che la realtà giuridica dell'Alto Impero fu tutt'altro che omogenea, e caratterizzata piuttosto da significative differenze e varianti locali. Il diritto romano, sia in Occidente che in Oriente, non fu mai imposto rigidamente e *per se* all'amministrazione provinciale prima delle riforme dioclezianee; il suo uso fu spesso determinato da ragioni di convenienza (in particolare dai cittadini romani risiedenti nelle province) e per rispondere ad esigenze contingenti.

Napoli.

GIULIO IOVINE

*

* *

Sommario

- 1 Cosimo Cascione, «*Index*»
- DIRITTO PUBBLICO
- 3 Carla Masi Doria, «*Periculum rei publicae*»
- 24 Cosimo Cascione, «*In ordinem redigere*. Difesa di un ‘umanista sciagurato’ (tra filologia e diritto pubblico romano)»
- 39 Orazio Licandro, «La transizione augustea tra legislazione e poteri»
- 49 Elvira Migliario, «*Civitas, iura, arma*»
- 56 Paola Luigia Carucci, «Senatoconsulti normativi e *constitutiones principum*: i limiti dell’efficacia territoriale»
- 72 José María Ribas Alba, «La participación política en la *lex Irnitana*: el principio democrático en un municipio latino»
- 91 Silvia Capasso, «*Magistratus*: partendo dalla tessera di Herrera de Pisuerga»
- 107 Sergio Castagnetti, «Il *cursus* di un magistrato puteolano di IV secolo, *defensor pauperum*»
- 120 Fernando Bermejo-Rubio, «I Manichei: problemi giuridici tra Diocleziano e Costantino»
- LE FONTI
- 125 Jean Gascou, «Nouveaux papyrus d’Arabie et de Syrie»
- 138 Giuseppe Camodeca, Fara Nasti, «Riedizione di TLond. 55: *pecunia debita in stipulatum deducta*»
- 149 Maria Vittoria Bramante, «A proposito delle *Roman London’s first voices* ovvero sulla necessità di una riedizione delle *tabulae da Londinium*»
- 168 Paola Santini, «Pacuvio Labeone: il giurista ‘detective’»
- 181 Valeria Di Nisio, «Piccoli *Lesefrüchte*, giungendo in porto»

- 187 Valerio Massimo Minale, «Il *Syntagma Alphabeticum* di Matteo Blastares e lo *Zakonik* di Stefan Dušan: nuove prospettive sul *Syntagma* cd. abrégé»

PERSONE

- 213 Leo Peppe, «I diversi volti della famiglia romana»
- 220 Thomas A.J. McGinn, «Noxal Surrender and the Paternal Power of Life and Death in the *Autun Fragments*»
- 257 Ulrico Agnati, «L'unione paramatrimoniale di CTh. 4.12.3»
- 275 Francesca Reduzzi Merola, «I *servi Venerii*: tra schiavitù e libertà?»
- 281 Felice Mercogliano, «Schiavitù, immigrazione e lavoro in Roma antica. Brevi note»

SUCCESSIONI

- 295 Rolf Knütel, «Römisches Erbrecht: Verständnis- und Übersetzungsprobleme»
- 308 Francesco Musumeci, «Danneggiamento delle *tabulae testamenti* e applicabilità della tutela aquiliana»
- 329 Riccardo Astolfi, «Sul *legatum debiti*»

DIRITTI REALI

- 339 Martin J. Schermaier, «D. 41.1.38 (Alf. 4 *dig. a Paulo epit.*). Öffentliche und private Interessen in einem Fall der *alvei mutatio*»
- 364 Giovanni Nicosia, «Celso e l'acquisto del possesso»
- 370 Luigi Capogrossi Colognesi, «*De loco publico fruendo*»

SUL METODO

- 379 Alessandro Corbino, «*Mancipatio* e pesatura»

OBBLIGAZIONI

- 401 Okko Behrends, «Die „Große“ und die „kleine“ *conventio*, die *ratio iuris* der skeptischen Akademie und der klassische Geldkauf»

- 443 Philipp Scheibelreiter, «Integration durch Abgrenzung? Vom Problem, das *depositum irregulare* zu ‚definieren‘»
- 466 Salvatore Marino, «Quando debitore e garante si riuniscono in una sola persona. L'approccio moderno sotto il diretto influsso del romano»
- 495 M. Floriana Cursi, «La *lex Pesolania de cane*: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?»

PROCESSO

- 517 Carlo Peloso, «L'ἔφεσις al tribunale popolare in diritto processuale ateniese: 'impugnazione', 'rimessione' o *tertium datur*?»
- 557 Roberto Scevola, «Dissidi magistratuali e processi criminali nel 169 a.C.: riflessioni a margine di un anno turbolento»
- 594 Rolf Knütel, «Zur Haftung bei der *actio quod metus causa*»
- 614 Luigi Romano, «Tracce antiche nel garantismo moderno?»
- 632 Pierluigi Romanello, «*Vir bonus, actor veritatis*»
- 636 Claudio Martyniuk, «Sobre derecho y verdad»

TRADIZIONE ROMANISTICA

- 643 Fausto Gorla, «Il diritto come *téchne* secondo l'autore del Tipucito»
- 650 Fabiana Tuccillo, «Innocenzo III, D. 2.2 e un aspetto del principio romano di equità»
- 662 Alberto Filippi, «Per la storia critica del potere punitivo e la difesa dei 'giuridicamente vulnerati'»
- 671 J. Michael Rainer, «Polybios und Montesquieu: Die Idee der Balance»
- 677 Luigi Capogrossi Colognesi, «Alle origini della specificità occidentale: il diritto romano nella riflessione weberiana sul diritto»
- 693 Sergio Castagnetti, «In margine al saggio giovanile di Francesco De Martino su *Lo Stato di Augusto*»
- 707 Pascal Pichonnaz, «Plurilinguisme des juristes romains ... et des romanistes: quelques réflexions»
- 723 Maria Luisa Biccari, «Piccole (grandi) tappe di storia antica nel percorso di emersione dei diritti umani»

- 737 Vincenzo Giuffrè, «'Si scrive per comunicare qualcosa ...'. Noi e i civilisti»

SU MAX WEBER

- 751 Luigi Capogrossi Colognesi «La *Sozialökonomie* storica di Weber»
762 Jean Andreau, «Réflexions sur la ville de consommation»
771 Hinnerk Bruhns, «Trois lecteurs, trois lectures, ou: 'l'autore lettore dei suoi lettori'»

PROFILI

- 779 Witold Wołodkiewicz, «Edward Gintowt: un romanista polacco all'epoca del socialismo reale»
788 Leo Peppe, «Betti-La Pira, Betti-Crifò: un maestro, due allievi»
802 Luigi Labruna, «Gunter Wesener, sein 85. Geburtstag und unsere Aufgabe»
805 Okko Behrends, «Die Regel und die Religion im Recht»
825 Francesco Sitzia, «Fausto Gorla e il diritto romano d'Oriente»
835 Antonio Masi, «Fausto Gorla bizantinista»
842 Alessandro Corbino, «Il mio rito di passaggio, il vostro compito»
846 Silvia Capasso, «Bibliografia di un ottuagenario. Gli scritti di Luigi Labruna: 2007-2017»

RICORDI

- 879 Luigi Capogrossi Colognesi, «Un aristocratico dei nostri studi: Dieter Nörr»

- 885 LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo

PREMIO BOULVERT

- 929 «Bando dell'Undicesimo Premio Boulvert»

NOTIZIE

- 931 Luigi Labruna, «Ricordo di Franco Salerno a Calvera», p. 931 - Luca Ingallina, «Il carcere tra diritto, realtà e arte», p. 931 - Giulio Iovine, «Diritto provinciale romano», p. 945 - Luigi Romano, «*Ius et Periculum*: la LXX sessione della SIHDA a Parigi», p. 950 - Francesco Verrico, «Azione e interazioni del CUIA tra Italia e Argentina», p. 957 - Luca Tonin, «I senatoconsulti nelle fonti epigrafiche, papirologiche e numismatiche», p. 959 - Silvia Capasso, «*Ius Romanum-Leges barbarorum*. Alle radici giuridiche dell'Europa», p. 963 - Amelia Castresana, «La buena fe: actos, negocios e indemnizaciones. V Curso internacional de Derecho romano», p. 965 - Francesco Verrico, «Senatoconsulti nella giurisprudenza romana: gli incontri munsterani», p. 968 - Alessio Guasco, «Il XXIII forum annuale dell'AYLH per gli ottant'anni di Luigi Labruna», p. 971 - Isabella Zambotto, «Moot Court Competition: diritto romano e tradizione civilistica», p. 977 - Felice Mercogliano, «'Identità'. Un incontro, un'iniziativa scientifica», p. 980 - Michele Pedone, «Testi e documenti antichi tra lingua e diritto», p. 981 - Francesca Reduzzi Merola, «A Trieste, su Erodiano», p. 985 - Francesco Verrico, «*Varia*», p. 987

- 997 ABSTRACTS

INDICE

- 1021 «Libri discussi»

Index ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

Index segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.